

« LYXOR QUANTIC »

(già " QUANTIC ")

società d'investimento a capitale variabile (SICAV)

L u s s e m b u r g o

R.C.S. Luxembourg Section B numéro 116.875

Il presente documento costituisce traduzione fedele in lingua italiana della versione inglese

STATUTI COORDINATI alla data del 26 giugno 2006

1. DENOMINAZIONE, DURATA, OGGETTO, SEDE

Art. 1 Denominazione

Tra i sottoscrittori e tutti coloro che diventeranno proprietari delle azioni successivamente emesse, viene costituita una società di investimento a capitale variabile, a comparti multipli denominata "**Lyxor QUANTIC**" (di seguito la "Società").

Art. 2. Durata

La Società è costituita per una durata illimitata. La Società può essere sciolta mediante una deliberazione degli azionisti adottata nel rispetto delle formalità richieste per la modifica del presente Statuto.

Art. 3. Oggetto

Oggetto esclusivo della Società è l'investimento collettivo delle proprie attività in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altre attività consentite, allo scopo di offrire possibilità di investimento diverse, distribuire il rischio di investimento e offrire ai propri azionisti i vantaggi della gestione dei comparti della Società.

La Società può adottare tutte le misure ed effettuare tutte le operazioni ritenute utili ai fini del raggiungimento e dello sviluppo del proprio oggetto nel senso più ampio nell'ambito della Parte I della Legge del Lussemburgo del 20 dicembre 2002 sugli organismi per l'investimento collettivo, così come emendata di volta in volta.

Art. 4 Sede

La sede legale della Società è fissata in Lussemburgo. Filiali controllate o altri uffici possono essere istituiti in Lussemburgo o all'estero mediante deliberazione del

Consiglio di Amministrazione della Società.

Nel caso il Consiglio di Amministrazione stabilisca che si sono verificati o sono imminenti sviluppi politici, economici, sociali o militari straordinari che interferirebbero con le normali attività della Società presso la sua sede, o con la facilità di comunicazione tra tale sede e le persone site all'estero, la sede potrebbe essere trasferita temporaneamente all'estero fino alla completa cessazione di tali circostanze anomale; tali misure temporanee non avranno effetto sulla nazionalità della Società che, nonostante il temporaneo trasferimento della sede, rimarrà una società di diritto lussemburghese.

2. CAPITALE SOCIALE, VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE, CARATTERISTICHE DELLE AZIONI

Art. 5. Capitale sociale

Il capitale sociale della Società dovrà in qualsiasi momento essere uguale alle attività nette totali dei vari comparti della Società, come definiti nell'Articolo 12. Il capitale della Società deve raggiungere un milione duecentocinquantamila Euro (EUR 1.250.000,--) entro i primi sei mesi successivi alla sua costituzione e successivamente non potrà essere inferiore a tale importo.

Ai fini del consolidamento, la valuta di riferimento della Società è l'Euro.

Art. 6. Variazioni del capitale sociale

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito a seguito dell'emissione da parte della Società di nuove azioni interamente liberate o del rimborso agli azionisti di azioni esistenti da parte della Società.

Art. 7. Comparti

Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà, in qualsiasi momento, istituire vari portafogli, ognuno dei quali costituirà un comparto (di seguito un "Comparto"), un "*compartiment*" nel senso dell'Articolo 133 della legge del Lussemburgo datata 20 dicembre 2002 sugli organismi per investimento collettivo, come modificata di volta in volta.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà attribuire a ogni Comparto obiettivi e politiche di investimento e denominazione specifici.

Art.8. Classi di azioni

Il Consiglio di Amministrazione della Società può, in qualsiasi momento, nell'ambito di ogni Comparto, emettere diverse classi di azioni che possono differire, inter alia, negli schemi di commissioni, negli investimenti minimi richiesti, nelle commissioni di gestione o nel tipo di investitori target, o corrispondere a una politica di distribuzione specifica, quale il conferimento del diritto a regolari pagamenti di dividendi ("Azioni a dividendo") o il mancato conferimento del diritto a distribuzioni in quanto gli utili verranno reinvestiti ("Azioni ad accumulo"). Potranno essere emesse frazioni di azioni nelle condizioni indicate nel presente prospetto, che tuttavia non avranno diritto di voto.

Art. 9. Forma delle azioni

Le azioni sono liberamente negoziabili dal momento della loro emissione. In ogni Comparto, le azioni di ogni classe beneficiano in modo analogo degli utili del Comparto, ma non beneficiano di alcun diritto privilegiato né di alcun diritto di prelazione. Nelle assemblee generali degli azionisti, ad ogni azione è concesso un voto, indipendentemente dal relativo valore attivo netto.

La Società può emettere azioni di ogni Comparto e di ogni classe sotto forma di azioni nominative e al portatore.

Le azioni nominative dovranno essere materializzate mediante un'iscrizione sul registro degli azionisti e sono emesse senza certificato con una dichiarazione di

conferma, tranne nel caso in cui al momento della sottoscrizione sia esplicitamente richiesto un certificato delle azioni e, in tal caso, il sottoscrittore sosterrà il rischio e qualsiasi spesa aggiuntiva derivante dall'emissione di tale certificato. I detentori di certificati rappresentativi delle azioni devono restituire i propri certificati, accompagnati da debita rinuncia, alla Società prima che le istruzioni per la conversione o il riscatto possano essere eseguite.

Nel caso di emissione di azioni al portatore, sotto la supervisione della Banca Depositaria saranno emessi certificati nei tagli stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

In assenza di una specifica richiesta di certificati rappresentativi delle azioni, ogni azionista riceverà una conferma scritta del numero di azioni detenute in ogni Comparto e in ogni classe di azioni. Qualora lo richieda, un azionista può ricevere senza alcun addebito, un certificato attestante il numero di azioni detenute.

I certificati rilasciati dalla Società sono sottoscritti da due Amministratori (le due firme possono essere autografe, stampate o apposte mediante timbro) o da un Amministratore e da un'altra persona delegata dal Consiglio di Amministrazione all'autentica dei certificati (in questo caso, la firma deve essere autografa).

Nel caso un proprietario di azioni al portatore richieda la modifica dei diritti relativi a tali certificati mediante la conversione degli stessi in certificati con tagli diversi, l'azionista in questione dovrà sostenere il costo di tale conversione.

Nel caso un titolare di azioni nominative richieda l'emissione di più di un certificato per le sue azioni, il costo di tali certificati aggiuntivi gli dovrà essere addebitato.

Presso la sede della Società verrà mantenuto un registro degli azionisti. Tale registro degli azionisti indicherà il nome di ogni azionista, la sua residenza o il domicilio eletto, il numero delle azioni da lui detenute, la classe di ogni azione, gli importi pagati per ogni azione, il trasferimento di azioni e le date di tali trasferimenti. Il registro degli azionisti costituisce prova della proprietà. La Società considera il proprietario di un'azione iscritto sul registro il solo beneficiario della stessa.

Le azioni saranno emesse solo dopo l'accettazione della sottoscrizione e il ricevimento del prezzo di acquisto da parte della Banca Depositaria o da parte di una persona che agisca per suo conto. Conformemente alle leggi e alle normative vigenti, il pagamento del prezzo di acquisto sarà effettuato nella valuta in cui le azioni sono denominate come pure in alcune altre valute stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. Dopo l'accettazione della sottoscrizione e il ricevimento del relativo prezzo di acquisto, il sottoscrittore avrà diritto alle azioni sottoscritte e, a richiesta, riceverà immediatamente i certificati definitivi rappresentativi delle azioni al portatore o nominative.

Il trasferimento di azioni al portatore sarà effettuato mediante consegna all'azionista in questione dei certificati rappresentativi delle azioni corrispondenti. Il trasferimento di un'azione nominativa sarà effettuato mediante dichiarazione scritta di trasferimento iscritta sul registro degli azionisti, tale dichiarazione di trasferimento dovrà essere datata e sottoscritta da parte del cedente e del cessionario o di persone a cui sia stata conferita un'apposita procura. La Società potrà anche accettare come prova di trasferimento altri strumenti di trasferimento ritenuti soddisfacenti dalla Società.

Qualsiasi proprietario di azioni nominative deve indicare alla Società un indirizzo da iscrivere nel registro degli azionisti. Tutte le comunicazioni e gli avvisi della Società dati ai proprietari di azioni nominative saranno considerati validi se effettuati a tale indirizzo. Qualsiasi azionista può, in qualsiasi momento, richiedere la

modifica dell'indirizzo iscritto nel registro degli azionisti mediante comunicazione scritta. Nel caso un proprietario di azioni nominative non abbia fornito alcun indirizzo, la Società è autorizzata a ritenere che l'indirizzo dell'azionista sia presso la sede della Società.

Le azioni sono emesse, e i certificati rappresentativi delle azioni eventualmente richiesti sono rilasciati, solo previa accettazione della sottoscrizione e ricevimento del prezzo di acquisto alle condizioni previste dal prospetto in vigore.

La Società riconosce un solo proprietario per azione della Società. In caso di comproprietà, la Società può sospendere l'esercizio di qualsiasi diritto derivante dall'azione o dalle azioni relative finché non venga designata una persona che rappresenti i comproprietari nei confronti della Società.

Art. 10 Perdita o distruzione dei certificati rappresentativi delle azioni

Qualora un azionista sia in grado di provare alla Società che il suo certificato azionario è stato smarrito, danneggiato o distrutto, a sua richiesta, potrà essere emesso un duplicato alle condizioni e alle garanzie che la Società potrà stabilire, compreso una garanzia o altra verifica del titolo o richiesta del titolo controfirmata da una banca, da un broker o da altra parte riconosciuta dalla Società. All'emissione del nuovo certificato azionario, su cui verrà indicato che si tratta di un duplicato, il certificato originario diventerà nullo.

Certificati rappresentativi delle azioni danneggiati o cancellati possono essere sostituiti da altri certificati nuovi per ordine della Società.

I certificati danneggiati o cancellati saranno consegnati alla Società e annullati immediatamente.

La Società, a sua discrezione, potrà addebitare all'azionista i costi di un duplicato o di un nuovo certificato rappresentativo delle azioni, così come i costi e le spese ragionevoli sostenute dalla Società in relazione all'emissione e alla registrazione dello stesso, o in relazione all'annullamento del vecchio certificato.

Art. 11. Limiti alla proprietà di azioni

La Società può limitare o impedire la proprietà diretta o indiretta di azioni della Società da parte di qualsiasi persona fisica, ditta, società di persone o di capitali, se a giudizio della Società, la proprietà di tali azioni potrebbe pregiudicare gli interessi degli azionisti esistenti o della Società, se ne potrebbe derivare, per esempio, un'infrazione a qualsiasi legge o normativa, lussemburghese o estera, o se ciò potrebbe provocare svantaggi fiscali, ammende o penali che non avrebbe dovuto altrimenti sostenere (tali persone fisiche, ditte, società di persone o di capitali saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione).

A tal fine, la Società potrà, a sua discrezione e senza responsabilità:

- a) rifiutarsi di emettere qualsiasi azione e rifiutarsi di registrare qualsiasi trasferimento di un'azione, nel caso sia evidente che tale registrazione o trasferimento avrebbe o potrebbe avere come conseguenza la proprietà di detta azione da parte di una persona non autorizzata a detenere azioni della Società.
- b) Qualora risulti evidente alla Società che qualsiasi persona non autorizzata a detenere azioni della Società, da sola o unitamente ad altri, sia proprietario effettivo di azioni, ricorrere all'acquisto forzoso da parte di qualsiasi azionista di tutte le azioni detenute da tale azionista, o
- c) Qualora risulti evidente alla Società che siano proprietarie di una parte delle azioni della Società una o più persone che renderebbero la Società soggetta a tassazione o altre norme di giurisdizioni diverse da quelle lussemburghesi,

ricorrere al rimborso forzoso di tutte le azioni detenute da tali azionisti o di una parte di esse.

Nei casi di cui ai punti da (a) a (c) compreso, sopra, sarà applicata la procedura seguente:

- 1) La Società invierà una comunicazione (di seguito "Comunicazione di Rimborso") al detentore delle azioni soggette a rimborso forzoso, la Comunicazione di Rimborso specificherà le azioni da rimborsare come sopra specificato, il Prezzo di rimborso (definito di seguito) da pagare per tali azioni e il luogo in cui tale prezzo è pagabile. Tale comunicazione all'azionista può essere effettuata mediante lettera raccomandata, indirizzata all'azionista in questione all'ultimo indirizzo noto o all'indirizzo indicato nel registro degli azionisti. L'azionista in questione sarà allora obbligato a consegnare immediatamente alla Società l'eventuale certificato emesso, rappresentante le azioni specificate nella Comunicazione di Rimborso. Subito dopo la chiusura alla data specificata nella Comunicazione di Rimborso, l'azionista in questione cesserà di essere il proprietario delle azioni specificate nella Comunicazione di rimborso e l'eventuale certificato azionario emesso rappresentante tali azioni sarà annullato nei libri della Società.
- 2) Il prezzo a cui saranno acquistate le azioni specificate in ogni Comunicazione di Rimborso (di seguito "Prezzo di Rimborso") sarà uguale al valore attivo netto per azione della classe e del Comparto a cui le azioni appartengono, determinato conformemente all'Articolo 12 del presente, alla data della Comunicazione di Rimborso,
- 3) Conformemente alle leggi e alle normative vigenti, il pagamento del Prezzo di Rimborso sarà effettuato al proprietario delle azioni in questione nella valuta di denominazione delle azioni in oggetto come pure in alcune altre valute indicate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, e sarà depositato dalla Società presso una banca in Lussemburgo o altrove (come specificato nella Comunicazione di Rimborso) che lo trasmetterà all'azionista contro la rimessa del o dei certificati eventualmente emessi rappresentanti le azioni indicate nella Comunicazione di Rimborso. Dopo il deposito del Prezzo di Rimborso come sopra indicato, nessuna persona avente interesse nelle azioni specificate nella Comunicazione di Rimborso potrà far valere dei diritti su tali azioni né esercitare alcuna azione contro la Società e il suo patrimonio, ad eccezione del diritto dell'azionista, che risulta essere il proprietario delle azioni, a ricevere il prezzo depositato (senza interesse) dalla banca contro la rimessa del o dei certificati eventualmente emessi, come indicato sopra;
- 4) L'esercizio da parte della Società dei poteri conferiti dal presente Articolo 11 non potrà essere messo in questione né invalidato in alcun caso con il motivo che non c'è prova sufficiente che la proprietà delle azioni faccia capo a una persona alla data di qualsiasi Comunicazione di Rimborso, a condizione che la Società eserciti i suddetti poteri in buona fede.

La Società può anche, a sua discrezione e senza alcuna responsabilità, rifiutare di accettare il voto di qualsiasi persona non autorizzata a detenere azioni della Società in qualsiasi assemblea degli azionisti della Società.

Più precisamente, la Società può limitare o impedire la proprietà diretta o indiretta di azioni nella Società da parte di qualsiasi "persona statunitense" ovvero di un cittadino o residente degli Stati Uniti d'America o di qualsiasi territorio o possedimento o area soggetto alla loro giurisdizione.

3. VALORE ATTIVO NETTO, EMISSIONE E RIMBORSO DI AZIONI, SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE ATTIVO NETTO

Art. 12. Valore attivo netto

Il valore attivo netto per azione di ogni classe di azioni in ogni Comparto della Società sarà determinato dalla Società periodicamente, ma in ogni caso almeno due volte il mese (tranne nel caso di concessione di una deroga da parte dell'Autorità di supervisione del Lussemburgo conformemente alle disposizioni dell'articolo 116 della legge del dicembre 2002), come stabilirà il Consiglio di Amministrazione (il giorno di determinazione del valore attivo netto delle azioni è definito nel presente Statuto "Giorno di valutazione") sulla base dei corsi i cui riferimenti saranno specificati nel prospetto.

Il valore attivo netto per azione è espresso nella valuta di riferimento di ogni Comparto e, per ogni classe di azioni per tutti i Comparti, viene determinato dividendo il valore delle attività totali di ogni Comparto allocate a tale classe di azioni meno il valore delle passività totali di tale Comparto attribuibili a tale classe di azioni per il numero totale di azioni di questa classe, in circolazione in qualsiasi Giorno di Valutazione.

Qualora dopo la chiusura dei mercati, sia intervenuto un cambiamento sostanziale dei corsi sui mercati su cui è negoziata o quotata una parte sostanziale degli investimenti attribuibili a uno specifico Comparto, al fine di salvaguardare gli interessi degli azionisti e della Società, la Società potrà annullare la prima valutazione ed effettuare una seconda.

Alla creazione di un nuovo Comparto, le attività nette totali allocate a ogni classe di azioni di tale Comparto saranno determinate moltiplicando il numero di azioni di una classe emesse nel Comparto per il prezzo di acquisto unitario applicabile. L'importo di tali attività nette sarà rettificato successivamente all'emissione o al rimborso di azioni di tali classi conformemente all'importo ricevuto o pagato a seconda dei casi.

La valutazione del valore attivo netto per azione delle diverse classi di azioni sarà effettuata nel modo seguente:

- a) Le attività della Società comprenderanno:
- 1) Tutta la liquidità in cassa o in deposito, compreso gli interessi maturati;
 - 2) Tutti gli effetti e i titoli pagabili a vista e i crediti (compreso i ricavi relativi a titoli venduti ma non ancora consegnati);
 - 3) Tutte le obbligazioni, pagherò a tempo, certificati di deposito, azioni, titoli, quote o azioni di organismi di investimento collettivo, diritti di sottoscrizione, warrant, opzioni e altri titoli, strumenti finanziari e attività simili di proprietà o contrattati dalla Società (a condizione che la Società possa effettuare delle rettifiche in modo coerente con il paragrafo (i) sotto in relazione alle fluttuazioni nel valore di mercato dei titoli causate da contrattazioni ex dividendo, ex diritti o da altre pratiche simili);
 - 4) tutti i dividendi in titoli e in contante e le distribuzioni in contante esigibili dalla Società nella misura in cui la Società possa ragionevolmente esserne a conoscenza;

- 5) Tutti gli interessi maturati su qualsiasi titolo fruttante interessi di proprietà della Società senza tuttavia che tali interessi siano compresi nel capitale di tali attività;
- 6) Le spese preliminari della Società nella misura in cui tali spese non siano state ammortizzate;
- 7) Tutte le altre attività, di qualsiasi tipo e natura, comprese spese pagate in anticipo.

Il valore di tali attività sarà determinato nel modo seguente:

- i) Il valore di qualsiasi disponibilità liquida in cassa o in deposito, titoli pagabili a vista e crediti, spese prepagate, dividendi in contanti, interessi dichiarati o maturati e non ancora incassati, sarà costituito dal valore nominale di tali attività, tranne nel caso si riveli improbabile che tale valore possa essere pagato o incassato per intero; in tale caso, il valore sarà determinato applicando una detrazione che la Società può ritenere adeguata al fine di riflettere il valore reale di tali attività;
- ii) I titoli compresi nel listino di qualsiasi borsa riconosciuta o negoziati su qualsiasi mercato regolamentato (di seguito "Mercato Regolamentato") che operi in modo regolare, sia riconosciuto e aperto al pubblico, saranno valutati agli ultimi prezzi di chiusura disponibili, o, nel caso ci siano più mercati, sulla base degli ultimi prezzi di chiusura disponibili sul mercato principale del titolo in oggetto;
- iii) Nel caso l'ultimo prezzo di chiusura disponibile, a giudizio dei Amministratori, non rifletta realmente il corretto valore di mercato dei titoli relativi, il valore di tali titoli sarà stabilito dagli Amministratori sulla base dei ricavi dalle vendite ragionevolmente prevedibili, determinati in base ai principi di prudenza e buona fede;
- iv) I titoli non quotati o negoziati su una piazza o non negoziati su un altro Mercato Regolamentato saranno valutati sulla base dei probabili ricavi determinati dagli Amministratori in base ai principi di prudenza e buona fede;
- v) Il valore di liquidazione di futures, contratti di cambio a termine o contratti a premio non negoziati su borse o su altri Mercati Regolamentati sarà considerato essere il loro valore di liquidazione netto determinato, secondo le linee di condotta definite dagli Amministratori, su una base coerentemente applicata ai vari tipi di contratti. Il valore di liquidazione di futures, contratti a termine non standardizzati e contratti a premio negoziati su borse o su altri Mercati Regolamentati sarà basato sugli ultimi prezzi di liquidazione di tali contratti su borse e Mercati Regolamentati su cui gli specifici futures, contratti a termine non standardizzati e contratti a premio sono negoziati dalla Società, a condizione tuttavia che se un future, un contratto a termine non standardizzato o un contratto a premio non può essere liquidato nel giorno in relazione a cui sono determinate le attività nette, la base per determinare il valore di liquidazione di tale contratto sarà il valore che gli Amministratori riterranno corretto e ragionevole;
- vi) Gli swap sui tassi di interesse saranno valutati al loro valore di mercato stabilito mediante riferimento alla curva dei tassi di interesse applicabili. I swap ancorati a indici o a strumenti finanziari saranno valutati al loro valore di mercato, sulla base dell'indice o dello strumento finanziario relativo. La valutazione degli swap ancorati a tali indici o strumenti finanziari sarà basata sul valore di mercato dei suddetti swap, conformemente alle procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione;

- vii) I credit default swap sono valutati secondo la frequenza di calcolo del valore attivo netto sulla base del valore di mercato comunicato da un fornitore di prezzi. Il calcolo del valore di mercato è basato sul rischio di credito dell'ente di riferimento verso l'emittente, la maturità del credit default swap e la sua liquidità sul mercato secondario. Il metodo di valutazione è riconosciuto dal Consiglio di Amministrazione e verificato dai revisori;
- viii) Gli investimenti in altri OIC di tipo aperto saranno valutati sulla base dell'ultimo valore attivo netto disponibile delle quote o delle azioni di tale OIC;
- ix) Tutti gli altri valori mobiliari e le altre attività permesse saranno valutati al valore corretto di mercato determinato secondo i principi di prudenza e buona fede conformemente alle procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- x) Gli strumenti del mercato monetario non quotati o negoziati su una piazza o non negoziati su un altro Mercato Regolamentato sono valutati al loro valore nominale aumentato dell'interesse maturato; in caso di strumenti a breve termine con una maturità inferiore a 90 giorni, il valore dello strumento basato sul costo di acquisizione netto è gradualmente adeguato al prezzo di riacquisto relativo. In caso di modifiche sostanziali nelle condizioni del mercato, la base di valutazione dell'investimento è adeguata ai nuovi rendimenti del mercato.

Qualsiasi attività detenuta non espressa nella valuta di riferimento della Società sarà convertita in tale valuta al tasso di cambio prevalente su un mercato riconosciuto nel giorno precedente il Giorno di Valutazione.

A sua discrezione, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare l'uso di altri metodi di valutazione, basati sul probabile prezzo di vendita determinato dal Consiglio di Amministrazione secondo i principi di prudenza e buona fede, da utilizzare qualora si ritenga che tale valutazione rifletta meglio il valore corretto di qualsiasi attività della Società.

Nel caso le quotazioni di determinate attività detenute dalla Società non debbano essere disponibili per il calcolo del valore attivo netto per azione di ogni Comparto, ognuna di tali quotazioni può essere sostituita dall'ultima quotazione conosciuta (a condizione che l'ultima quotazione conosciuta sia anche rappresentativa) precedente l'ultima quotazione o l'ultima approvazione dell'ultima quotazione nel Giorno di valutazione relativo, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

b) Le passività della Società comprenderanno:

- i) Tutti i prestiti, i pagherò e i debiti;
- ii) Tutte le spese amministrative maturate o scadute (compreso le commissioni di gestione globali, commissioni di distribuzione, commissioni di deposito, commissioni dell'agente amministrativo, commissioni del conservatore del registro e dell'agente di trasferimento, commissioni degli intestatari figuranti e altre commissioni di terzi);
- iii) Tutte le passività note, presenti e future, compresa qualsiasi obbligazione contrattuale venuta a scadenza per il pagamento in denaro o in natura;
- iv) una riserva adeguata per le imposte future sulla base del capitale e del reddito fino al giorno di negoziazione precedente il Giorno di Valutazione, come stabilito di volta in volta dalla Società, e altre eventuali riserve, autorizzate e approvate dagli Amministratori, in particolare quelle accantonate per una possibile svalutazione degli investimenti della Società, e

- v) Ogni altra passività della Società di qualsiasi tipo e natura a eccezione delle passività rappresentate da azioni della Società. Nel determinare l'importo di tali passività, la Società terrà conto di tutte le spese che la Società deve pagare che comprenderanno le spese di costituzione, le commissioni da pagare ad Amministratori (comprese tutte le spese vive ragionevoli), Società di Gestione, consulenti di investimento, gestori e sottogestori, contabili, banche depositarie e agenti pagatori, agenti amministrativi e di domiciliazione, agenti di trasferimento e conservatore del registro, e rappresentanti permanenti nei luoghi di registrazione, intestatari figuranti e ogni altro agente utilizzato dalla Società, spese per servizi di consulenza legale e di revisione, costi di quotazione in borsa e di mantenimento di tale quotazione, promozione, stampa, reportistica e pubblicazione (compreso ragionevoli spese di marketing e pubblicità e costi di preparazione, traduzione e stampa in diverse lingue) di Prospetti, relazioni illustrative o dichiarazioni di registrazione, documenti contabili annuali e semestrali e relazioni dei revisori sull'attività della Società, tasse o imposte governative o delle autorità di sorveglianza, costi di assicurazione e tutte le altre spese operative, compresi i costi di acquisto e di vendita di beni, interessi, spese bancarie e di intermediazione, spese postali, telefoniche e di telex. La Società potrà calcolare le spese amministrative e altre spese che hanno un carattere regolare o periodico, sulla base di una stima per periodi annuali o altri periodi in anticipo e ripartirne l'importo prorata in proporzioni eguali su tale periodo.

Così come gli azionisti tra loro, ogni Comparto sarà considerato come un'entità legale distinta.

Nei confronti di terzi, la Società costituirà una sola entità legale ma, in deroga all'articolo 2093 del Codice Civile del Lussemburgo, le attività di un particolare Comparto saranno attribuibili unicamente a debiti, passività e obbligazioni di quel Comparto. Attività, impegni, oneri e spese che non possono essere allocate a un Comparto specifico saranno imputati ai vari Comparti pro-rata temporis, qualora ciò sia appropriato in considerazione degli importi considerati.

Tutte le azioni di cui è in corso il rimborso da parte della Società saranno considerate emesse fino alla chiusura nel Giorno di Valutazione relativo al rimborso. Il Prezzo di Rimborso è una passività della Società dalla chiusura in tale data fino al momento del pagamento.

Tutte le azioni emesse dalla Società in relazione alle domande di sottoscrizione ricevute saranno considerate emesse dopo la chiusura nel Giorno di Valutazione applicabile alla sottoscrizione. Il prezzo di sottoscrizione è un importo dovuto alla Società dalla chiusura in tale giorno fino al pagamento.

Nella misura del possibile, nella valutazione saranno presi in considerazione tutti gli investimenti e i disinvestimenti scelti e in relazione a cui viene adottata un'azione da parte della Società fino al Giorno di valutazione.

Art. 13. Emissione, rimborso e conversione di azioni

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a emettere ulteriori azioni interamente liberate di ogni classe e di ogni Comparto in qualsiasi momento, a un prezzo basato sul valore attivo netto per azione di ogni classe e per ogni Comparto determinato conformemente all'Articolo 12 del presente, nel Giorno di Valutazione e secondo la politica stabiliti di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. Tale prezzo può essere aumentato dell'eventuale commissione di ingresso, fissata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare a qualsiasi altro Amministratore o rappresentante della Società o altra persona provvista delle debite autorizzazioni, il compito di accettare le sottoscrizioni e di ricevere il pagamento delle azioni di nuova emissione.

Sotto pena di nullità, tutte le sottoscrizioni di nuove azioni dovranno essere interamente liberate e le azioni emesse godranno degli stessi diritti delle azioni in circolazione alla data della nuova emissione. Il prezzo di sottoscrizione dovrà essere pagato entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione e specificato nel prospetto, che non supererà i 5 giorni lavorativi successivi al Giorno di Valutazione relativo.

La Società potrà rifiutare totalmente o in parte qualsiasi sottoscrizione e gli Amministratori potranno, in qualsiasi momento e a loro assoluta discrezione, senza incorrere in alcuna responsabilità e senza preavviso, interrompere l'emissione e la vendita di azioni di ogni classe in uno o in più Comparti.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e secondo le disposizioni del Prospetto, decidere di sospendere temporaneamente l'emissione di nuove azioni di qualsiasi Comparto della Società. La decisione di tale sospensione sarà pubblicata in un giornale del Lussemburgo e in qualsiasi altro giornale come stabilito dal Consiglio di Amministrazione. I titolari di azioni nominative saranno analogamente informati mediante comunicazione inviata per posta al loro indirizzo registrato nel registro degli azionisti. Nel caso di emissione di azioni al portatore, la comunicazione sarà inoltre pubblicata nel "*Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations*" del Lussemburgo. Gli ordini di sottoscrizione ricevuti durante la temporanea chiusura della sottoscrizione non saranno conservati per essere elaborati successivamente.

Durante il periodo di sospensione, gli azionisti rimarranno liberi di richiedere il rimborso delle loro azioni in qualsiasi Giorno di Valutazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e secondo le disposizioni del Prospetto, decidere di riaprire l'emissione di azioni. Gli azionisti e il pubblico saranno allora informati secondo le stesse modalità ricordate in precedenza.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, decidere di accettare valori mobiliari quale corrispettivo per una sottoscrizione a condizione che tali valori siano conformi alla politica di investimento e alle limitazioni del Comparto relativo. Le azioni saranno emesse unicamente al ricevimento dei valori mobiliari ceduti quale pagamento in natura. Tale eventuale sottoscrizione in natura sarà sottoposta a valutazione e il valore dei beni contribuiti sarà verificato dal revisore della Società. Verrà emessa una relazione in cui saranno specificati i valori mobiliari ceduti, i rispettivi valori di mercato nel giorno della cessione e il numero di azioni emesse. Tale relazione sarà disponibile presso la sede della Società. I costi straordinari derivanti da una sottoscrizione in natura saranno sostenuti unicamente dal

sottoscrittore in oggetto o, in caso di previo accordo personale, da qualsiasi terza parte a nome del sottoscrittore.

Qualsiasi azionista può richiedere il rimborso da parte della Società di tutte o di parte delle sue azioni ai termini e alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione nel prospetto e nei limiti stabiliti dal presente Articolo 13.

Il prezzo di rimborso per azione dovrà essere pagato in un periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione e definito nel prospetto, come stabilito secondo la politica decisa di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione ma che non supererà i 5 giorni lavorativi successivi al Giorno di Valutazione relativo, e a condizione che gli eventuali certificati rappresentativi delle azioni e i documenti attestanti la cessione siano stati ricevuti dalla Società. Il prezzo di rimborso per azione dovrà essere uguale al valore attivo netto per azione relativo alla classe e al Comparto corrispondenti, determinato conformemente alle disposizioni di cui all'Articolo 12 del presente, diminuito degli oneri e delle commissioni stabilite nel Prospetto. Qualsiasi domanda di rimborso dovrà essere presentata dall'azionista interessato per iscritto, alla sede legale della Società in Lussemburgo, o presso qualsiasi altra entità designata dalla Società per il rimborso delle azioni.

La richiesta sarà accompagnata dai certificati eventualmente emessi per tali azioni. Il prezzo di rimborso relativo può essere arrotondato in eccesso o in difetto a un certo numero di decimali in relazione alla valuta di riferimento, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione e descritto nel prospetto.

La Società dovrà garantire in qualsiasi momento che ogni Comparto abbia sufficiente liquidità per essere in grado di far fronte alle domande di rimborso delle azioni.

Qualora, a seguito di qualsiasi domanda di rimborso, il valore attivo netto aggregato per azione delle azioni detenute da un azionista di qualsiasi classe di azioni scenda al di sotto di un valore stabilito dal Consiglio di Amministrazione, la Società può decidere che tale domanda sia trattata come una domanda di rimborso relativa alla totalità delle azioni detenute dall'azionista in tale classe, come previsto nel prospetto.

Inoltre, qualora in un dato momento le domande di rimborso secondo il presente Articolo 13 e le domande di conversione eccedano un determinato livello, che dovrà essere stabilito dal Consiglio di Amministrazione in relazione al numero di azioni emesse in una classe, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere che tutte o parte di queste domande di rimborso e di conversione siano differite per un periodo e nel modo che meglio tutela l'interesse della Società, a giudizio del Consiglio di Amministrazione. Nel primo giorno di valutazione successivo a tale periodo, a tali domande di rimborso e conversione sarà data priorità rispetto alle domande successive.

La Società avrà il diritto, qualora ciò venga stabilito dal Consiglio di Amministrazione e con il consenso dell'azionista interessato, di soddisfare il pagamento del prezzo di rimborso dell'azionista in titoli attribuendo a tale azionista investimenti di portafoglio in relazione con le classi di azioni di eguale valore (calcolate nel modo descritto nell'Articolo 12 sopra) nel Giorno di valutazione in cui il prezzo di rimborso è calcolato al valore delle azioni da rimborsare. La natura e il tipo di attività da trasferire in tal caso saranno determinate su una base equa e ragionevole e senza pregiudizio per gli interessi degli altri azionisti del Comparto relativo, e la valutazione utilizzata sarà confermata da una speciale relazione del revisore della Società. Il costo di tale trasferimento sarà sostenuto dall'azionista interessato, come indicato nel prospetto.

Le azioni rimborsate dalla Società saranno annullate nei libri della Società. Qualsiasi azionista può richiedere la conversione della totalità o di parte delle sue azioni, a condizione che il Consiglio di Amministrazione possa, nel prospetto:

- a) definire termini e condizioni relative al diritto e alla frequenza di conversione delle azioni tra Comparti o tra classi di azioni, e
- b) assoggettare le conversioni al pagamento delle spese e delle commissioni che stabilirà.

Qualora a seguito di qualsiasi domanda di conversione, il valore attivo netto aggregato per azione delle azioni detenute da un azionista di qualsiasi classe di azioni scenda al di sotto di un valore stabilito dal Consiglio di Amministrazione, la Società può decidere che tale domanda sia trattata come una domanda di conversione relativa alla totalità delle azioni detenute dall'azionista in tale classe, come indicato nel prospetto.

Tale conversione sarà effettuata sulla base del valore attivo netto delle azioni dei vari Comparti o classi di azioni, determinato conformemente alle disposizioni di cui all'Articolo 12 sopra. Il numero di azioni relativo può essere arrotondato in eccesso o in difetto a un certo numero di decimali, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione e descritto nel prospetto.

Le azioni che sono state convertite in un altro Comparto saranno annullate.

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione dovranno essere ricevute nel luogo stabilito a tal fine dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 Sospensione del calcolo del valore attivo netto e dell'emissione, rimborso e conversione di azioni

La Società può sospendere il calcolo del valore attivo netto di uno o più Comparti e l'emissione, il rimborso e la conversione di qualsiasi classe di azioni nelle circostanze seguenti:

- a) Durante qualsiasi periodo in cui una delle principali borse valori o altri mercati su cui viene quotata o negoziata di tanto in tanto una parte sostanziale degli investimenti della Società attribuibili a tale Comparto è chiusa per ragioni diverse dai normali giorni di vacanza, o quando le transazioni siano sospese o limitate, a condizione che tale sospensione o limitazione possa influire sul valore degli investimenti della Società attribuibili a tale Comparto quotato dalla Società;
- b) Durante l'esistenza di qualsiasi stato di fatto che, a giudizio degli Amministratori, costituisca un'emergenza a seguito della quale sia impossibile cedere o valutare le attività di proprietà della Società attribuibili a tale Comparto;
- c) Durante qualsiasi interruzione dei mezzi di comunicazioni normalmente utilizzati per la determinazione del prezzo o del valore di qualsiasi investimento di tale Comparto o del prezzo attuale o del valore su qualsiasi borsa valori ufficiale o altro mercato in relazione alle attività attribuibili a tale Comparto;
- d) Durante qualsiasi periodo in cui la Società si trovi nell'impossibilità di rimpatriare i fondi necessari per effettuare i pagamenti relativi alle domande di rimborso di azioni di tale Comparto o durante cui nessun trasferimento di fondi effettuato al fine della realizzazione o dell'acquisizione degli investimenti o dei pagamenti dovuti per il rimborso delle azioni, non possa essere eseguito ai normali tassi di cambio, a giudizio degli Amministratori;
- e) Qualora, per qualsiasi altra ragione al di fuori del controllo del Consiglio di Amministrazione, i prezzi degli investimenti detenuti dalla Società e attribuibili a un Comparto non possano essere valutati rapidamente e in modo certo;

- f) A seguito della pubblicazione di un avviso di convocazione di un'assemblea generale degli azionisti avente lo scopo di liquidare la Società o il Comparto;
- g) Per alcuni Comparti qualificati come fondi di fondi, quando il fondo target sospenda il calcolo del suo valore attivo netto.

La sospensione del calcolo del valore attivo netto di un Comparto non avrà effetto sul calcolo del valore attivo netto per azione, sull'emissione, il rimborso e la conversione di azioni di qualsiasi altro Comparto che non sia sospeso.

In circostanze eccezionali, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di procedere alla vendita dei valori mobiliari necessari prima di fissare il prezzo unitario dell'azione a cui gli azionisti possono far rimborsare o convertire le proprie azioni. In tal caso, le sottoscrizioni, i rimborsi e le richieste di conversione in corso saranno trattate sulla base del valore attivo netto calcolato dopo le vendite necessarie, che dovranno essere effettuate senza indugio.

I sottoscrittori e gli azionisti che desiderino presentare le loro azioni per il riscatto o la conversione dovranno essere avvisati della sospensione del calcolo del valore attivo netto.

La sospensione del calcolo del valore attivo netto può essere pubblicata mediante mezzi adeguati qualora la durata della sospensione superi un determinato periodo.

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione in sospeso possono essere ritirate mediante comunicazione scritta a condizione che la Società riceva tale comunicazione prima che la sospensione si concluda.

Le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione in sospeso dovranno essere evase il primo Giorno di Valutazione successivo alla ripresa del calcolo del valore attivo netto da parte della Società.

4. ASSEMBLEE GENERALI DEGLI AZIONISTI

Art. 15 Disposizioni generali

L'assemblea generale degli azionisti della Società, regolarmente costituita, rappresenta tutti gli azionisti della Società. L'assemblea dispone dei più ampi poteri per ordinare, eseguire o ratificare gli atti relativi alle operazioni della Società.

Art. 16 Assemblea generale annuale degli azionisti

L'assemblea generale degli azionisti della Società si riunirà conformemente alla legge del Lussemburgo, a Lussemburgo nella sede legale della Società o in qualsiasi altro luogo in Lussemburgo che sarà fissato nell'avviso di convocazione, il primo venerdì di aprile di ogni anno alle ore 10 (ora del Lussemburgo). Qualora tale giorno non sia una giornata lavorativa in Lussemburgo, l'assemblea generale si terrà il primo giorno lavorativo bancario successivo.

Altre assemblee generali degli azionisti potranno essere tenute nei luoghi e agli orari specificati nei rispettivi avvisi di convocazione.

Art. 17 Assemblee generali degli azionisti di classi di azioni

Gli azionisti di qualsiasi classe di azioni emesse in un dato Comparto possono tenere, in qualsiasi momento, delle assemblee generali per decidere in merito a questioni che si riferiscono esclusivamente a tale Comparto o classe di azioni.

Si applicano a tali assemblee le disposizioni generali contenute nel presente Statuto, come pure nella legge del Lussemburgo del 10 agosto 1915 sulle società commerciali nella versione attualmente in vigore.

Art. 18 Funzionamento delle assemblee generali annuali degli azionisti

I quorum e i termini di convocazione previsti dalla legge regoleranno gli avvisi di convocazione e lo svolgimento delle assemblee degli azionisti della Società, salvo

diversa disposizione contenuta nel presente.

Qualsiasi azione, indipendentemente dalla classe e dal Comparto a cui appartiene, da diritto a un voto, fatte salve le limitazioni previste dal presente Statuto. Un azionista potrà agire in qualsiasi assemblea generale degli azionisti nominando un'altra persona per iscritto, mediante cablogramma, telegramma, telex o fax come suo rappresentante. Le frazioni di azioni non hanno diritto a un voto.

Salvo ove diversamente disposto dalla legge o dal presente statuto, le deliberazioni in un'assemblea di azionisti debitamente costituita saranno adottate mediante maggioranza semplice dei voti degli azionisti presenti o rappresentati e votanti.

Il Consiglio di amministrazione può determinare ogni altra condizione che debba essere soddisfatta dagli azionisti per partecipare a qualsiasi assemblea degli azionisti.

Gli azionisti di ogni classe e di ogni Comparto delibereranno e voteranno inoltre separatamente (fatte salve le condizioni di quorum e di maggioranza previste dalla legge) sui punti seguenti:

1. attribuzione degli utili netti al proprio Comparto e alla propria classe; e
2. deliberazioni che interessano i diritti degli azionisti di una classe o di un Comparto rispetto ad altre classi e/o altri Comparti.

Art. 19 Convocazioni delle assemblee generali degli azionisti

Gli azionisti si riuniranno su convocazione del Consiglio di Amministrazione. Nella misura in cui ciò è richiesto dalla legge, un avviso di convocazione sarà pubblicato sul *Mémorial Recueil des Sociétés et Associations* del Lussemburgo, in un giornale lussemburghese e negli altri giornali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

5. GESTIONE DELLA SOCIETA'

Art. 20. Consiglio di amministrazione

La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da almeno tre membri, che non devono essere necessariamente azionisti della Società.

Art. 21. Durata delle funzioni degli Amministratori, rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Gli Amministratori saranno eletti dall'assemblea generale degli azionisti per un mandato non superiore a sei anni e finché i loro successori non siano stati eletti, a condizione tuttavia che un Amministratore possa essere revocato con o senza giusta causa e/o sostituito in qualsiasi momento mediante deliberazione dell'Assemblea generale degli azionisti.

Nel caso il posto di un amministratore diventi vacante a causa di decesso, pensionamento o altro, gli altri Amministratori possono riunirsi ed eleggere, con la maggioranza dei voti, un Amministratore per occupare provvisoriamente la carica divenuta vacante fino alla successiva Assemblea generale degli azionisti.

Art. 22. Direzione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può scegliere tra i suoi membri un presidente, e può scegliere anche tra i suoi membri uno o più vice presidenti. Potrà analogamente scegliere un segretario, che non deve essere necessariamente un Amministratore, che sarà responsabile della tenuta dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee degli azionisti.

Art. 23. Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà su convocazione del presidente, o di due Amministratori, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Il presidente presiederà a tutte le assemblee degli azionisti e del Consiglio di Amministrazione, ma in sua assenza gli azionisti o il Consiglio di Amministrazione potranno designare, con la maggioranza dei voti, un altro Amministratore per presiedere a tali assemblee e riunioni. Per quanto attiene alle assemblee generali degli azionisti, in caso di assenza di tutti gli amministratori, qualsiasi altra persona presente potrà essere nominata Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può di volta in volta nominare dei rappresentanti della Società e in particolare un Direttore generale, degli assistenti, dei segretari o qualsiasi altro rappresentante ritenuto necessario per il buon funzionamento e la gestione della Società. Tale nomina può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione. I rappresentanti non devono essere necessariamente Amministratori o azionisti della Società. I rappresentanti nominati, salva diversa disposizione del presente, avranno i poteri e i doveri che ha riconosciuto loro il Consiglio di Amministrazione.

Un avviso scritto viene indirizzato agli Amministratori per ogni riunione del Consiglio di Amministrazione con un preavviso di almeno tre giorni dalla data prevista per la riunione, tranne in situazioni di emergenza, in cui la ragione dell'emergenza sarà specificata nell'avviso di convocazione. Ogni Amministratore ha la facoltà di rinunciare a tale avviso esprimendo il proprio consenso per iscritto o mediante cablogramma, telegramma, telex o fax. Non sarà necessario un avviso separato per riunioni che si devono tenere nei giorni e nei luoghi stabiliti in un programma precedentemente adottato mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Qualsiasi amministratore potrà partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione designando un altro amministratore come suo rappresentante per iscritto, mediante cablogramma, telegramma, telex o fax.

Gli Amministratori non potranno impegnare la Società mediante la loro firma individuale, tranne nel caso di esplicita autorizzazione mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare e agire validamente solo se è presente o rappresentato alla riunione del Consiglio di Amministrazione almeno il cinquanta per cento degli Amministratori. Le decisioni dovranno essere assunte con la maggioranza dei voti degli Amministratori presenti o rappresentati a tali riunioni. Il voto del Presidente sarà decisivo.

Le deliberazioni sottoscritte da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione vincolano la Società come se fossero state adottate nel corso di una riunione debitamente convocata e tenuta. Delle firme in questione, che possono essere apposte su un unico documento o su copie multiple di una deliberazione identica, può essere fornita prova mediante lettere, cablogrammi, telegrammi, telex, fax o mezzi di trasmissione simili.

Sotto la sua responsabilità e supervisione, il Consiglio di Amministrazione può delegare i poteri di amministrazione ordinaria della Società e i poteri di agire per il conseguimento dell'oggetto sociale in ottemperanza della politica societaria ad altre persone fisiche o giuridiche che non devono necessariamente essere membri del Consiglio.

Art. 24 Verbali

I verbali di qualsiasi riunione del Consiglio di Amministrazione dovranno essere sottoscritti dal presidente, o in sua assenza, dal presidente pro tempore che presiede a tale riunione.

Copie o estratti di tali verbali che possono essere prodotti in giudizio o

altrimenti usati, saranno sottoscritti dal Presidente, dal segretario o da due Amministratori.

Art. 25 Impegno della Società nei confronti di terzi

La Società sarà impegnata dalla firma congiunta di due membri del Consiglio di Amministrazione o dalla firma individuale di qualsiasi rappresentante debitamente autorizzato della Società o dalla firma individuale di qualsiasi altra persona a cui tali poteri di firma saranno stati delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione determina l'orientamento generale della gestione e della politica di investimento, come pure le linee di condotta da seguire nella gestione della Società, sempre nel rispetto del principio della diversificazione del rischio.

Quando sono determinate e implementate le politiche di investimento, il Consiglio di Amministrazione deve garantire la conformità con le disposizioni seguenti:

- a) Il Consiglio di Amministrazione può decidere che degli investimenti saranno effettuati dalla Società, tra l'altro:
 - i) In valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori in qualsiasi Stato membro dell'Unione europea,
 - ii) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ufficialmente quotati su una borsa riconosciuta in qualsiasi altro paese in Europa, Asia, Oceania, Americhe e Africa,
 - iii) In valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro Mercato Regolamentato in uno dei paesi OCSE membro del GAFI a condizione che tale mercato abbia un funzionamento regolare e sia riconosciuto e aperto al pubblico,
 - iv) Nei valori mobiliari e negli strumenti del mercato monetario di nuova emissione, con la riserva che le condizioni di emissione comportino l'impegno a presentare una domanda di ammissione alla quotazione ufficiale in una borsa valori o in qualsiasi altro Mercato Regolamentato come sopra definito,
 - v) In qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, titolo di credito o altre attività nel quadro delle limitazioni che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione in conformità con le leggi e le normative vigenti,
 - vi) In quote o azioni di altri UCITS e OIC.

Nell'ambito delle normative vigenti, il Consiglio di Amministrazione determinerà le limitazioni da applicare nella gestione delle attività della Società. Tali decisioni possono prevedere che:

Il Consiglio di Amministrazione possa decidere di investire fino al 100% delle attività nette della Società in diverse emissioni di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione europea, dalle autorità locali, da un paese OCSE membro del GAFI o da organismi internazionali di cui sono membri uno o più stati membri dell'Unione europea, con l'intesa che qualora la Società intenda avvalersi di questa disposizione, deve detenere le azioni di almeno sei emittenti diversi, senza che i valori di una stessa emissione possano superare il 30% delle attività nette della Società.

Tale autorizzazione sarà concessa a condizione che gli azionisti abbiano una protezione equivalente a quella di azionisti di UCITS che ottemperino ai limiti di

investimento in vigore in Lussemburgo.

- b) Ogni Comparto della Società è autorizzato a effettuare depositi presso istituti di credito che siano rimborsabili a richiesta o abbiano il diritto di essere ritirati e maturino in non più di dodici mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia la propria sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea o, se la sede legale è situata in un paese terzo, sia soggetto a regole prudenziali considerate dall'autorità di sorveglianza lussemburghese equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria.
- c) Ogni Comparto della Società potrà fare uso di strumenti derivati a fini di copertura e per una gestione efficiente del portafoglio. Di conseguenza, la Società garantirà che l'esposizione globale relativa all'utilizzo di strumenti derivati in un Comparto non superi mai il valore attivo netto del suo portafoglio. Il rischio di esposizione sarà calcolato tenendo conto del valore corrente delle attività sottostanti, del rischio di controparte, degli andamenti futuri del mercato e del tempo disponibile per liquidare le posizioni.
- d) Determinati Comparti della Società che si qualificano come fondi di fondi possono investire fino al 100% delle proprie attività nette in quote o azioni di UCITS autorizzati ai sensi della Direttiva 85/661/CEE e/o in altri organismi di investimento collettivo (di seguito OIC) ai sensi dell'articolo 1°, paragrafo (2) primo e secondo capoverso della direttiva 85/611/CEE che siano o meno situati in uno Stato membro della Unione europea (di seguito "Fondo Sottostante") a condizione che:
 - tali OIC siano autorizzati in base a leggi che prevedono che essi siano soggetti a vigilanza considerata dall'autorità di sorveglianza lussemburghese equivalente a quella prevista nell'ambito del Diritto Comunitario, e che la collaborazione tra le autorità sia sufficientemente assicurata;
 - il livello di protezione garantito per i detentori di quote o azioni di tali OIC sia equivalente a quello previsto per i detentori di quote o azioni di UCITS e in particolare che le norme sulla segregazione patrimoniale, sull'assunzione e la concessione di prestiti e la vendita allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano conformi ai requisiti previsti dalla Direttiva 85/611/CEE;
 - le transazioni dell'OIC siano segnalate nelle relazioni semestrali ed annuali per consentire di fare una stima delle attività e passività, del reddito e delle operazioni durante il periodo oggetto della relazione e,
 - non più del 10% delle attività dell'OIC o degli altri attivi netti dell'OIC di cui è prevista l'acquisizione, secondo le regole del fondo o l'atto costitutivo, possa essere investito, in totale, in quote o azioni di altri UCITS o di OIC;
 - la Società non può investire, in totale, più del 30% del valore patrimoniale netto di ciascun Comparto in quote o azioni di OIC tranne che in UCITS autorizzati in conformità alla Direttiva 85/611/CEE;
 - la Società non può investire più del 20% del valore attivo patrimoniale netto di ciascun Comparto in quote o azioni emesse da un singolo Fondo Sottostante. Allo scopo di applicare questo limite di investimento, ciascun Comparto di un Fondo Sottostante multicomparto ai sensi dell'articolo 133 della Legge 20 Dicembre 2002, sarà considerato come entità

separata a condizione che il principio di segregazione delle passività attribuibili ai diversi Comparti sia garantito a terzi;

- la Società non può acquistare più del 25% delle quote o azioni emesse da un singolo UCITS e/o OIC.
- e) Il Consiglio di Amministrazione può creare dei Comparti indicizzati il cui obiettivo è riprodurre la composizione di un determinato indice finanziario che è riconosciuto dall'autorità di sorveglianza lussemburghese, sulle basi seguenti: la composizione dell'indice è sufficientemente diversificata, l'indice costituisce un parametro rappresentativo del mercato a cui si riferisce, l'indice è reso pubblico in modo adeguato. Tali Comparti indicizzati godranno dei limiti di diversificazione stabiliti dalla legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi per l'investimento collettivo.

Art. 27. Interesse

Nessun contratto o altra transazione che la Società potrà concludere con altre società o ditte potrà essere influenzato o invalidato dal fatto che uno o più Amministratori o procuratori della Società possa avere un qualche interesse in tale altra società o ditta, o ne sia Amministratore, Associato, Procuratore o Dipendente.

Qualsiasi amministratore o Procuratore della Società che sia Amministratore, Procuratore o Dipendente di una società o ditta con cui la Società stipuli dei contratti o con cui intrattenga comunque dei rapporti di affari non sarà, a causa di tale affiliazione, privato del diritto di deliberare, di votare e agire in merito a questioni attinenti a tale contratto o tali transazioni.

Nel caso un Amministratore o Procuratore della Società detenga un interesse personale in qualsiasi transazione della Società, l'Amministratore o procuratore in questione dovrà informare il Consiglio di Amministrazione di tale interesse personale e non delibererà né prenderà parte al voto su tale transazione; alla successiva assemblea degli azionisti dovrà inoltre essere presentata una relazione su tale "interesse personale" dell'Amministratore o del procuratore.

Il termine "interesse personale" come utilizzato nel precedente paragrafo, non si applicherà a qualsiasi carica, rapporto o interesse in qualsiasi questione, posizione o transazione che coinvolgano la Société Générale Bank & Trust, le sue filiali e consociate o alle società o persone giuridiche di volta in volta stabilite dal Consiglio di Amministrazione a sua discrezione.

Art. 28 Indennizzo degli Amministratori

La Società indennizzerà qualsiasi Amministratore o procuratore, i suoi eredi, esecutori testamentari e amministratori, delle spese ragionevolmente sostenute in relazione a qualsiasi azione o procedimento di cui possa essere stato parte in qualità di Amministratore o procuratore della Società o per essere stato, su richiesta della Società, Amministratore o procuratore di qualsiasi altra società di cui la Società è azionista o creditrice o da cui non ha il diritto di essere indennizzato, tranne nel caso in cui in tale azione o procedimento, sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di colpa grave o cattiva amministrazione; in caso di transazione, tale indennizzo sarà riconosciuto solo se la Società è informata dal suo consulente legale che l'Amministratore da indennizzare non ha commesso tale infrazione ai suoi doveri. Il diritto di indennizzo di cui sopra non esclude altri diritti a lui spettanti.

Art. 29. Remunerazioni del Consiglio di Amministrazione

L'assemblea generale degli azionisti potrà riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione, a titolo di remunerazione per i servizi resi, un importo fisso annuale, quale remunerazione degli Amministratori, importo che dovrà essere

suddiviso a discrezione del Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri e sarà imputato alle spese generali della Società.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione potrà essere inoltre rimborsata qualsiasi spesa ragionevole sostenuta per conto della Società.

La remunerazione del presidente o del segretario del Consiglio di Amministrazione, dei direttori generali e dei procuratori sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 30. Società di gestione, gestori degli investimenti, banca depositaria e altre parti contrattuali

La Società concluderà un contratto di gestione con una Società di Gestione lussemburghese con sede in Lussemburgo (la "Società di Gestione") e in possesso della debita autorizzazione conformemente al Capitolo 13 della Legge del Lussemburgo del 20 dicembre del 2002 relativa agli organismi di investimento collettivo e alle successive modifiche. Secondo il contratto sopra menzionato, la Società di Gestione fornirà alla Società i servizi di amministrazione centrale e di distribuzione come pure i servizi di gestione degli investimenti nel rispetto delle politiche di investimento dei Comparti.

La Società di Gestione può concludere uno o più contratti di gestione o di consulenza con qualsiasi società con sede in Lussemburgo o in un paese estero (il/i Gestore/i degli investimenti) in virtù del quale il Gestore del fondo dovrà fornire alla Società di gestione consigli, raccomandazioni e servizi di gestione in relazione alle politiche di investimento dei Comparti. Gli azionisti sono informati mediante il Prospetto della Società delle commissioni di gestione pagate per i servizi di investimento svolti dal Gestore degli investimenti.

La Società potrà inoltre concludere dei contratti di servizi con altre parti contrattuali per esempio agenti amministrativi, societari e domiciliatari e conservatore del registro e agente di trasferimento al fine di svolgere il ruolo di "Amministrazione centrale" definito nella Circolare 91/75 del 21 gennaio 1991 dell'*Istituto Monetario Lussemburghese*, o qualsiasi altra circolare emessa successivamente dall'autorità di sorveglianza lussemburghese, e un distributore principale avente la facoltà di nominare dei distributori e degli intermediari per offrire e vendere le azioni della Società agli investitori.

La Società concluderà un contratto di deposito con una banca (di seguito il "**Depositario**") che dovrà soddisfare i requisiti della legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivo e successive modifiche. Tutti i valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote o azioni di organismi di investimento collettivo e liquidità della Società saranno detenuti dalla Banca Depositaria o per suo ordine, la Banca Depositaria dovrà assumere, nei confronti della Società e dei suoi azionisti, le responsabilità previste dalla legge,

Nel caso la Banca Depositaria desideri recedere dal contratto relativo, il Consiglio di Amministrazione farà del proprio meglio per trovare un'altra banca che funga da Depositaria in sostituzione della recedente e il Consiglio di Amministrazione nominerà Depositaria tale banca. Il Consiglio di Amministrazione potrà revocare il mandato della Depositaria ma solo dopo aver nominato una nuova Banca Depositaria che succeda alla precedente e agisca in sua vece conformemente alle disposizioni del presente.

6. REVISORE

Art. 31. Revisore

Le attività della Società e la sua situazione finanziaria, in particolare la sua contabilità, saranno verificate da un revisore che soddisfi i criteri stabiliti dalla legge

lussemburghese quali la rispettabilità e l'esperienza professionale e che adempierà ai propri doveri previsti dalla legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivo e successive modifiche. I revisori saranno designati dall'assemblea generale degli azionisti.

7. CONTABILITA' ANNUALE

Art. 32. Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Società avrà inizio il 1° gennaio di ogni anno e terminerà il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 33. Politica di distribuzione

Di regola, la Società non intende distribuire gli utili derivanti dai suoi investimenti né le plusvalenze nette realizzate in quanto la gestione della Società è orientata verso le plusvalenze. Il Consiglio di Amministrazione raccomanderà pertanto il reinvestimento dei risultati della Società e di conseguenza nessun dividendo sarà pagato agli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva comunque il diritto di proporre il pagamento di un dividendo in qualsiasi momento. Su proposta del Consiglio di Amministrazione e nei limiti stabiliti dalla legge, l'assemblea generale degli azionisti dei Comparti o delle classi di azioni autorizzate a distribuire determineranno inoltre come dovranno essere allocati i risultati di tali Comparti o classi e potranno, in qualsiasi momento, dichiarare o autorizzare il Consiglio di Amministrazione a dichiarare delle distribuzioni. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre decidere di pagare dividendi infrannuali in conformità con le condizioni stabilite dalla legge.

I pagamenti delle distribuzioni ai detentori di azioni nominative saranno effettuati a tali azionisti agli indirizzi registrati nel registro degli azionisti. I pagamenti delle distribuzioni a detentori di azioni al portatore saranno effettuati alla presentazione del tagliando del dividendo all'agente o agli agenti a tal fine designati dalla Società.

Le distribuzioni potranno essere pagate nella valuta e alla data e nel luogo che determinerà il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di distribuire dividendi sotto forma di nuove azioni invece di dividendi in contante ai termini e alle condizioni fissate dal Consiglio di Amministrazione.

In qualsiasi caso, non potrà essere effettuata alcuna distribuzione di dividendi che determini l'abbassamento del capitale sociale della Società al di sotto di un importo equivalente a un milione duecentocinquantamila euro (EURO 1.250.000).

Le distribuzioni non reclamate entro cinque anni dalla data di dichiarazione saranno prescritte e ritorneranno alla classe o al Comparto corrispondente. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e può adottare tutti i provvedimenti necessari per l'applicazione di questa decisione. Nessun interesse verrà corrisposto sui dividendi dichiarati dalla Società e da questa tenuti a disposizione del beneficiario.

8. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34. Scioglimento della Società

La Società può essere sciolta in qualsiasi momento mediante una deliberazione adottata dall'assemblea generale degli azionisti alle condizioni di quorum e di maggioranza previste dall'Articolo 38 del presente.

Nel caso in cui il capitale sociale della Società sia inferiore ai due terzi del capitale minimo previsto dalla legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivo e successive modifiche, il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre la decisione di scioglimento della Società

all'assemblea generale degli azionisti. L'assemblea generale, per cui non è richiesto alcun quorum, deciderà a maggioranza semplice dei voti delle azioni rappresentate all'Assemblea.

La decisione dello scioglimento della Società sarà sottoposta all'assemblea generale degli azionisti anche nel caso il capitale sociale della Società sia inferiore a un quarto del capitale minimo previsto dalla legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivo e successive modifiche. In tal caso, l'Assemblea generale si terrà senza requisiti di quorum e lo scioglimento potrà essere deliberato dagli azionisti che detengano un quarto delle azioni rappresentate nell'assemblea.

L'assemblea dovrà essere convocata in modo che si tenga entro un periodo di quaranta giorni dal momento in cui viene constatato che l'attivo netto della Società è diminuito al di sotto dei due terzi o di un quarto del minimo legale, a seconda dei casi.

L'emissione di nuove azioni da parte della Società cesserà dalla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea generale degli azionisti in cui saranno proposti lo scioglimento e la liquidazione della Società.

Uno o più liquidatori saranno nominati dall'assemblea generale degli azionisti per realizzare le attività della Società, sotto la supervisione dell'autorità di controllo a tutela degli interessi degli azionisti.

I ricavi della liquidazione di ogni Comparto, al netto di tutte le spese di liquidazione, saranno distribuiti dai liquidatori tra gli azionisti di ogni classe proporzionalmente ai rispettivi diritti.

Gli importi non reclamati dagli azionisti alla conclusione della procedura di liquidazione saranno depositati, conformemente alla legge lussemburghese, presso la *Caisse de Consignation* a Lussemburgo fino alla fine del periodo regolamentare.

Art. 35. Cessazione, divisione e fusione di Comparti

Gli Amministratori possono decidere in qualsiasi momento la cessazione, la divisione e/o la fusione di qualsiasi Comparto. Nel caso di cessazione di un Comparto, gli Amministratori possono offrire agli azionisti di tale Comparto la conversione della loro classe di azioni in classi di azioni di un altro Comparto, ai termini stabiliti dagli Amministratori.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il valore delle attività nette di qualsiasi Comparto o di qualsiasi classe di azioni in un Comparto sia diminuito al livello di un importo che il Consiglio di Amministrazione aveva fissato come importo minimo perché tale Comparto o tale classe di azioni operasse in modo economicamente efficiente, o nel caso un cambiamento nella situazione economica o politica del Comparto interessato potesse avere conseguenze materiali negative sugli investimenti del Comparto in oggetto, gli Amministratori possono decidere di procedere al rimborso forzoso di tutte le azioni delle classi interessate emesse in tale Comparto al prezzo del valore attivo netto per azione, prendendo in considerazione i prezzi di realizzo degli investimenti e le spese relative, e calcolato nel Giorno di Valutazione in cui tale decisione dovrà avere effetto.

Prima della data effettiva del rimborso forzoso, la Società invierà una comunicazione agli azionisti della classe di azioni interessata in cui verranno indicate le ragioni delle operazioni di rimborso e la relativa procedura.

Gli azionisti titolari di azioni nominative saranno informati per iscritto. Salvo diversa decisione, nell'interesse degli azionisti o al fine di mantenere un trattamento equo tra gli azionisti, gli azionisti del Comparto interessato potranno continuare a

richiedere il rimborso o la conversione delle loro azioni senza spese sulla base dei prezzi di realizzo correnti degli investimenti o delle spese sostenute, prima della data effettiva del rimborso forzoso.

Nonostante i poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione dal precedente paragrafo, l'assemblea generale degli azionisti di una o di tutte le classi di azioni emesse in un Comparto può, su proposta del Consiglio di Amministrazione, rimborsare tutte le azioni delle classi interessate e rimborsare gli azionisti del valore attivo netto delle loro azioni, tenendo conto dei prezzi di realizzo correnti degli investimenti e delle spese sostenute, e calcolato nel Giorno di Valutazione in cui tale decisione divenga effettiva. Nessun quorum sarà richiesto per tale assemblea generale degli azionisti che delibererà con la maggioranza semplice degli azionisti presenti o rappresentati.

Le attività che non potranno essere distribuite ai proprietari all'applicazione della procedura di rimborso saranno depositate presso la Banca Depositaria della Società per un periodo di sei mesi; trascorso tale termine, le attività saranno depositate presso la *Caisse de Consignation* per conto degli aventi diritto.

Tutte le azioni rimborsate saranno annullate nei libri della Società.

In circostanze analoghe a quelle previste dal secondo paragrafo del presente Articolo 35, il Consiglio di Amministrazione può decidere di attribuire le attività di qualsiasi Comparto ad altri Comparti della Società o a un altro organismo di investimento collettivo organizzato secondo le disposizioni di cui alla Parte I della legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivo e successive modifiche o a un altro Comparto di tali organismi di investimento collettivo (di seguito "il nuovo Comparto") e di ridesignare le classi di azioni interessate come azioni di un'altra classe (a seguito di una divisione o di un consolidamento, se necessario, e il pagamento dell'importo corrispondente a qualsiasi frazione spettante agli azionisti). Tale decisione sarà pubblicata come sopra descritto (e inoltre la pubblicazione conterrà informazioni relative al nuovo Comparto), un mese prima della data in cui la fusione diventerà effettiva per permettere agli azionisti di domandare il rimborso o la conversione delle loro azioni senza spese durante tale periodo.

In circostanze analoghe a quelle previste dal presente Articolo 35, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di riorganizzare un Comparto o una classe mediante una scissione in due o più Comparti o classi. Tale decisione sarà pubblicata come sopra descritto (e inoltre la pubblicazione conterrà informazioni relative ai due o più nuovi Comparti), un mese prima della data in cui la divisione diventerà effettiva per permettere agli azionisti di domandare il rimborso o la conversione delle loro azioni senza spese durante tale periodo.

Indipendentemente dai poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione dal precedente paragrafo, una fusione o scissione di Comparti della Società può essere decisa da un'assemblea generale degli azionisti delle classi di azioni del Comparto interessato per cui non è richiesto alcun quorum e che deciderà in merito a tale fusione o scissione mediante deliberazione assunta a maggioranza semplice delle persone presenti o rappresentate.

Un apporto di attività e di passività attribuibili a qualsiasi Comparto a un altro organismo di investimento collettivo menzionato nel presente o a un altro Comparto in tale Organismo di investimento collettivo richiederà una deliberazione degli azionisti delle classi di azioni emesse nel Comparto interessato che richiede un quorum del 50% delle azioni emesse e deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi delle azioni presenti o rappresentate a tale assemblea, tranne nel caso in

cui debba essere effettuata una fusione con un organismo di investimento collettivo lussemburghese di tipo contrattuale ("*fonds commun de placement*") o un organismo di investimento collettivo estero, nel qual caso le deliberazioni vincoleranno unicamente gli azionisti che avranno votato a favore di tale fusione.

Art. 36. Liquidazione

In caso di scioglimento della Società, la liquidazione della Società sarà effettuata da parte di uno o più liquidatori (che potranno essere persone fisiche o giuridiche), nominati dall'assemblea generale degli azionisti che decide tale scioglimento e che determinerà i loro poteri e i relativi compensi.

Il ricavato netto della liquidazione di ogni Comparto sarà distribuito dai liquidatori agli azionisti di ogni Comparto in proporzione al numero di azioni che detenevano in quel Comparto. Gli importi non rivendicati dagli azionisti alla fine del periodo di liquidazione saranno depositati presso la *Caisse di Consignation* a Lussemburgo. Qualora tali importi non siano reclamati entro un periodo di trenta anni, gli importi in oggetto cadranno in prescrizione e non potranno più essere reclamati.

Art. 37. Spese sostenute dalla Società

La Società sosterrà i costi iniziali di costituzione, compresi gli onorari per la redazione e la stampa del prospetto, gli onorari del notaio, i costi di deposito presso le autorità amministrative e la borsa valori, i costi della stampa dei certificati e qualsiasi altro costo relativo alla costituzione e all'avviamento della Società.

I costi saranno ammortizzati su un periodo non superiore ai primi cinque esercizi fiscali della Società.

La Società sostiene tutte le spese correnti previste all'Articolo 12 del presente.

Art. 38. Modifica dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato di volta in volta da un'assemblea di azionisti, nel rispetto dei requisiti di quorum e di maggioranza previsti dalla legge lussemburghese.

Qualsiasi modifica dei termini e delle condizioni della Società che abbia come conseguenza la diminuzione dei diritti e delle garanzie degli azionisti o imponga loro costi supplementari entrerà in vigore solo dopo un periodo di un mese dalla data di approvazione della modifica da parte dell'assemblea generale degli azionisti. Durante tale mese, gli azionisti potranno continuare a richiedere il rimborso delle proprie azioni alle condizioni in vigore prima della modifica relativa.

Art. 39. Disposizioni generali

Per quanto non espressamente regolato dal presente Statuto, le parti faranno riferimento alla legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche e alla legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivo e successive modifiche.